

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

<b>Numero del provvedimento</b>	10
<b>Data del provvedimento</b>	24 maggio 2024
<b>Oggetto</b>	Società della Salute
<b>Contenuto</b>	<b>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "RSD FLORENCE NIGHTINGALE" - PERIODO VALIDITA' DAL 20.05.2024 AL 19.05.2027</b>

<b>Presidente</b>	Sara Funaro
<b>Direttore</b>	Marco Nerattini
<b>Ufficio/Struttura</b>	Direzione Società della Salute
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Marco Nerattini
<b>Resp. del procedimento</b>	Marco Nerattini

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2024, il giorno 24 del mese di maggio alle ore 14:00, in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Esecutiva, su convocazione del Direttore.

Risultano presenti:

Ente	Rappresentante		Presente	assente
Comune di Firenze	Sara Funaro	presidente	X	
Azienda Usl Toscana Centro	Rossella Boldrini	membro	X	
Quartiere 2 Comune di Firenze	Michele Pierguidi	membro	X	

**Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti**

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	24	SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE

## **LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE**

### **PREMESSO** che:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (*“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*) disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

**PRESO ATTO** che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019 n.73 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (*PSSIR 2018-2020*), con il quale prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 30 novembre 2020 n. 8 (*“Ratifica composizione Assemblea dei Soci e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”*), con la quale si ratifica la nuova composizione del suddetto organo;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 2 dicembre 2022 n. 6, con la quale si nomina il componente non di diritto della Giunta Esecutiva nella persona del Presidente Quartiere 2 di Firenze, Michele Pierguidi;

**RICHIAMATA** la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*, con la quale viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell’area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);

**VISTO** il D.P.G.R. Toscana dell’11 ottobre 2023 n. 169, con il quale si nomina l’Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;

**PRESO ATTO** della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 65442 del 16 ottobre 2023) con la quale la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro, viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

**VISTA** la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 29/2/2024 con la quale viene approvato: l’aggiornamento del Profilo di Salute (allegato A), l’aggiornamento del Profilo dei Servizi (allegato B), la conferma e la proroga del Piano Integrato di Salute 2020-2022, così come ratificato nella deliberazione dell’Assemblea dei soci del 13 maggio 2020, n.2, il Programma Operativo 2024;



**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 8-ter "Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie";
- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 "Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 3 marzo 2010, n. 29/R, "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 82";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018, n. 2/R, "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 4 luglio 2011: "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra la Regione Toscana e il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 841 del 24 settembre 2012: "DGRT 551/2011: avvio sperimentazione di un nuovo modello organizzativo in campo riabilitativo assistenziale rappresentato dai Centri Integrati di Servizi", che individua nella collaborazione tra pubblico e privato non profit, con esplicito riferimento ai centri di riabilitazione ex art. 26 ed equiparati, di cui alla Deliberazione Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 1158, una corretta modalità di risposta ai bisogni delle persone con *"disabilità fisica, psichica e sensoriale, con riferimento particolare alla disabilità Intellettiva e/o relazionale e/o disturbi psicopatologici"*;
- il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e il DPCM 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";



- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto di vita;

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

#### **PREMESSO CHE:**

- la Regione Toscana, in applicazione della Legge Regionale 29 dicembre 2009 n. 82, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture sociosanitarie che ospitano persone con disabilità;

- con tale sistema di regolazione gli assistiti, beneficiari di un titolo d'acquisto, possono esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, tenuto conto anche di quanto previsto dai regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, di partecipazione alla spesa, di valutazione del bisogno e di accompagnamento dell'utenza da parte dei servizi territoriali che dovranno essere pienamente coerenti con le vigenti normative e con quanto previsto dagli accordi con i soggetti accreditati;

- al fine di dare effettiva realizzazione al sistema della libera scelta, è necessaria la stipula di appositi accordi tra i soggetti del sistema pubblico deputato alla programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, al fine di definire i relativi rapporti giuridici ed economici;

#### **RILEVATO CHE:**

- il Consorzio Zenit di Firenze ha fatto richiesta di convenzionamento della struttura RSD "Florence Nightingale" di Firenze;

- la Struttura "Florence Nightingale" di Firenze è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come RSD ex Regolamento regionale di cui al DPGR n. 2/R/2018, rilasciata dal Comune di Firenze (provvedimento dirigenziale n. 1130 del 20.02.2024), nonché dell'accreditamento socio sanitario;

- che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, si è preso atto che la struttura è in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni previste nello schema contrattuale allegato, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;

- la struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente atto;

- che, per gli utenti della struttura, l'AUSL e il Comune ritengono di suddividere la retta complessiva per l'ospitalità in RSD in una quota sanitaria a carico della AUSL pari a euro 104,50 (Iva inclusa) e in una quota sociale (a carico dell'utente, con eventuale intervento economico integrativo del Comune, se spettante secondo le norme regolamentari in



materia) pari ad euro 53,50 (Iva inclusa) della retta stessa, con riserva di determinare successivamente una diversa suddivisione.

**VISTO** lo schema di accordo contrattuale che è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** opportuno procedere alla approvazione di tale schema di accordo contrattuale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica reso sul presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

con le modalità dell'articolo 10 dello Statuto;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di approvare lo schema di accordo contrattuale con i gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le condizioni economiche previste nello schema accordo trovano applicazione a decorrere dal 20 maggio 2024;
3. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
4. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

**Il Presidente**  
Sara Funaro

**Il Direttore**  
Marco Nerattini

Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO,  
COMUNE DI FIRENZE E CONSORZIO ZENIT DI FIRENZE PER LA  
GESTIONE DELLA STRUTTURA RSD FLORENCE NIGHTNGALE DI  
FIRENZE - PERIODO VALIDITA' DAL 20.05.2024 AL 19.05.2027 – CIG  
B19C165C35**

**TRA**

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, P.za Santa Maria Nuova 1 codice fiscale e partita IVA 06593810481, di seguito denominata "AUSL", rappresentata dalla dr.ssa Annalisa Ghiribelli, autorizzata alla stipula con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Empoli – Firenze della AUSL;

Il Comune di Firenze, con sede legale in Firenze, P.za della Signoria 1 codice fiscale e partita IVA 01307110484, di seguito denominato "Comune", rappresentato dal Dott. Raffaele Uccello, nominato con Decreto del Sindaco n. 68/2021, domiciliato per la carica presso il suddetto ente, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo;

**E**

Il Consorzio ZENIT Società Cooperativa sociale Cons. a.r.l., di seguito denominato Consorzio, con sede legale in Firenze, Via del Guarlone n.28, codice fiscale e partita IVA 04139790481, iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione C, con decreto regionale n. 79 del 15.02.1995, nella persona del

suo Legale Rappresentante Dott. Andrea Blandi

### **RICHIAMATI**

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 8-ter "Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie";

- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;

- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;

- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 "Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009";

- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la

titolarità delle aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell'offerta di prestazioni di propria competenza, nell'ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 3 marzo 2010, n. 29/R, "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82";

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018, n. 2/R, "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41";

- La Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 4 luglio 2011: "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra la Regione Toscana e il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani";

- La Delibera di Giunta Regionale n. 841 del 24 settembre 2012: "DGRT 551/2011: avvio sperimentazione di un nuovo modello organizzativo in campo riabilitativo assistenziale rappresentato dai Centri Integrati di Servizi", che individua nella collaborazione tra pubblico e privato non profit, con esplicito riferimento ai centri di riabilitazione ex art. 26 ed equiparati, di cui alla Deliberazione Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 1158, una corretta modalità di risposta ai bisogni delle persone con "disabilità fisica, psichica e sensoriale, con riferimento particolare alla disabilità Intellettiva e/o relazionale e/o disturbi psicopatologici";



- la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

- la Delibera di giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto di vita;

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato in particolare dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che prevede l'obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;

- il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" e il DPCM 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

**PREMESSO**

- che la Struttura Florence Nightngale posta in Via Santa Maria a Marignolle 6, Firenze è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento come RSD ex Regolamento regionale di cui al DPGR n. 2/R/2018, ovvero secondo la normativa preesistente di riferimento per il settore, rilasciata dal Comune di Firenze (provvedimento dirigenziale n. 1130 del 20.02.2024) per n. 30 posti, nonché dell'accreditamento socio sanitario rilasciato dalla Regione Toscana n. 5375 del 12.03.2024;

- che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato preso atto che la struttura è in grado di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;
- che la AUSL valuta quindi necessario, in relazione al fabbisogno definito dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi della Struttura per le prestazioni oggetto di convenzionamento;
- che la Struttura si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente atto;
- che con Scheda di Fabbisogno, in atti, il Direttore della SdS di Firenze ha richiesto la stipula di un nuovo contratto con il Consorzio per il proseguimento della gestione della struttura "Florence Nightngale" di Firenze per disabili con profilo socio sanitario, inquadrando la tipologia della struttura secondo quanto previsto all'art. 21 comma c) della legge regionale del 24 febbraio 2005 n° 41;
- che il Comune interviene nel presente accordo contrattuale, e lo sottoscrive, relativamente all'inserimento e all'ospitalità di utenti in RSD nell'ambito di un percorso di natura sociosanitaria finalizzato a trattamenti socio-riabilitativi;
- che, per gli utenti di cui al punto precedente, l'AUSL e il Comune ritengono, di suddividere la retta complessiva per l'ospitalità in RSD in una quota sanitaria a carico della AUSL pari ad euro 104,50 e in una quota sociale (a carico dell'utente, con eventuale intervento economico integrativo del Comune, se spettante secondo le norme regolamentari in materia) pari ad euro 53,50 della retta stessa, con riserva di determinare successivamente una diversa suddivisione.

**TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

### **Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni quantitativamente sotto indicate, riferite all'attuale capacità ricettiva della struttura, per come stabilita dagli atti autorizzativi in essere:

- n. 30 posti letto in regime **residenziale** per l'accoglienza di persone con disabilità stabilizzata, compresi gli adolescenti, con riconoscimento di handicap, prevalentemente in situazione di gravità, non assistibili a domicilio che necessitano di una risposta continuativa residenziale tesa a mantenere i livelli di autonomia raggiunti e a garantire un adeguato intervento sociosanitario finalizzato a trattamenti socio-riabilitativi in **“Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili – R.S.D.”**, ai sensi del Regolamento n. 2/R/2018;

Non è garantito da parte della AUSL e del Comune il totale utilizzo della capacità ricettiva della Struttura.

### **Art. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA**

La struttura s'impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo di azienda a terzi;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a

livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);

- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

- garantire la figura di un Direttore / Responsabile (art. 7 DPGR n. 2/R/2018), per un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (DPGR n. 2/R/2018 – in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore di tale DPGR, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa), al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi del presente accordo contrattuale. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL e al Comune prima dell'avvio del rapporto con le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti;

- garantire che le tariffe da applicare siano comprensive di tutte le prestazioni richieste dal presente accordo contrattuale e dalla normativa di riferimento;

- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso

terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della struttura:

- garantire una copertura media mensile di ore di assistenza di base alle persone, riabilitative, specialistiche ed infermieristiche, calcolata sul monte orario annuale previsto dal regolamento regionale proporzionato al numero di posti letto previsti dall'autorizzazione al funzionamento e rapportato alle 12 mensilità.

#### **Art. 4 – MODALITA' DI ACCESSO**

L'accesso degli assistiti alla R.S.D. deve essere autorizzato dalla AUSL e dal Comune a seguito della predisposizione di un piano assistenziale personalizzato (PAP) di intervento che include le attività pertinenti alla autorizzazione R.S.D., piano rilasciato dalla UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità) della Zona – Distretto di residenza dell'assistito. La permanenza o prosecuzione in R.S.D. oltre i tempi, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla AUSL e dal Comune a seguito di rivalutazione dell'assistito da parte della UVMD zonale.

L'autorizzazione ai fini dell'accesso è rilasciata sotto forma di titolo d'acquisto/impegnativa, che ne specifica l'impegno finanziario. La quota sanitaria resterà economicamente a carico della Azienda USL di residenza dell'assistito.

L'ammissione della persona assistita nella struttura è confermata dall'invio alla stessa per posta elettronica, prima dell'ingresso:

1. del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) di intervento in cui sono definiti i bisogni della persona assistita e gli obiettivi sociosanitari che si intendono raggiungere con l'inserimento e sono indicati il periodo programmato e l'eventuale data di rivalutazione;

2. di un'impegnativa amministrativa (non perfezionata nell'attesa dell'effettivo inserimento) rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al

pagamento della retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale (a sua volta distinta tra la quota posta a carico dell'ente pubblico e la quota posta a carico della persona ospitata).

La struttura, entro un giorno lavorativo dall'inserimento, deve confermare tramite posta elettronica l'avvenuta ammissione ai servizi competenti.

È data facoltà alla struttura di richiedere alla persona ospitata la sottoscrizione della copia dell'impegnativa per ricevuta e accettazione.

#### **Art. 5 – DEFINIZIONE DELLA RETTA**

La rette (pro capite pro die) di riferimento per i posti individuati nella presente convenzione è così definita

- € 150,46 oltre IVA 5%, per complessivi € 158,00 Iva inclusa per i n. 30 posti residenziali per disabili di cui al Regolamento 2/R messi a disposizione nella struttura "Florence Nightngale";

Per gli utenti inseriti in RSD nell'ambito di un percorso sociosanitario finalizzato a trattamenti socio-riabilitativi, la retta complessiva su indicata è così suddivisa:

- Quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto/impegnativa) di € 99,50 oltre IVA 5%, per complessivi € 104,50 a carico dell'AUSL;
- Quota sociale di € 50,95 (corrispettivo sociale del titolo d'acquisto/impegnativa) oltre IVA 5% per complessivi € 53,50 a carico dell'utente nella misura indicata nel titolo d'acquisto/impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento, e a carico del Comune, sotto forma di intervento economico integrativo, se spettante, per la parte residuale.

L'AUSL e il Comune si riservano di modificare, di comune accordo, la suddetta suddivisione tra quota sanitaria e quota sociale, dandone formale comunicazione

preventiva alla struttura.

#### **Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI**

Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni riabilitative specifiche al piano di trattamento, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali, dell'assistenza religiosa, delle prestazioni alberghiere.

E' onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti residenti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. In particolare, la struttura dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al DPCM 12 01 2017 (Allegato 2);
- dei dispositivi assistenziali ai sensi della DGRT n. 1313/2015 (Allegato A, punto 1).

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al Nomenclatore, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

La struttura si impegna a garantire agli assistiti l'assistenza infermieristica (h/24 in RSD) riabilitativa di base alla persona e specialistica secondo le previsioni del DPGR n. 2/R/2018 e l'assistenza farmaceutica secondo le necessità definite nel progetto individuale sulla base della disciplina vigente (D.L. 347/2001 convertito in L. 405/2001).

La struttura è inoltre tenuta a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la

modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico dell'Azienda USL che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda ASL e la struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali di classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti in RSD viene erogata direttamente ai sensi dell'art. D.L. 347/2001, convertito in L. 405/2001, dall'Azienda USL. I medicinali di classe "A", resi disponibili alla struttura, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'Azienda USL, senza alcun onere per l'assistito.

#### **Art. 7 – INTERRUZIONI - RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA**

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità comunque stabilite dal presente articolo.

Si precisa che:

1. in caso di ricovero ospedaliero la Struttura deve informare tempestivamente (entro le 24 ore successive al ricovero) i servizi territoriali di riferimento. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria della retta verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria della retta sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura. Laddove, in caso di ospitalità in RSD, la retta dell'ospite sia suddivisa in una quota sanitaria e in una quota sociale, quest'ultima, così come individuata all'articolo 5, si intende ridotta al 70% a decorrere dal giorno di uscita. La quota sociale ridotta al 70% sarà coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico dell'utente nell'impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento e, per la parte residuale, dal Comune. La quota sociale sarà ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura.

2. per i periodi di assenza a qualsiasi titolo sono considerate come un'unica



giornata quelle di uscita e di rientro, quindi per l'intero periodo di assenza dovrà essere corrisposta la retta solo per la giornata di rientro;

3. in caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni consecutivi è assicurato il mantenimento del posto letto;

4. in caso di ricoveri ospedalieri superiori a 30 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere, in caso di ricovero in RSD, della UVMD competente;

5. in caso di assenze per motivi familiari o rientri in famiglia, non superiori a 7 giorni consecutivi (anche non previsti dal progetto riabilitativo individuale), o per periodi superiori purché previsti nel progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, ai fini del mantenimento del posto letto sarà garantita la retta ridotta al 70%. Laddove, in caso di ospitalità in RSD, la retta dell'ospite sia suddivisa in una quota sanitaria e in una quota sociale, le stesse, così come individuate all'articolo 5, si intenderanno entrambe ridotte al 70% a decorrere dal giorno di uscita e ripristinate al 100% a decorrere dal giorno di reinserimento in struttura. La quota sociale ridotta al 70% sarà coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico dell'utente nell'impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento e, per la parte residuale, dal Comune. La quota sociale sarà ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura.

6. in caso di assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia occasionali (non previsti dal progetto riabilitativo individuale) superiori a 7 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere, in caso di ricovero in RSD, della UVMD competente dell'Azienda USL.

#### **Art. 8 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE**

La Struttura deve trasmettere, entro il 10 di ogni mese ai competenti servizi territoriali, i rendiconti separati delle prestazioni effettuate nel mese precedente, che riportino l'elenco nominativo degli utenti con indicati i giorni di presenza di ciascuno, la tariffa applicata (la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento).

I servizi territoriali competenti provvedono a controllare i rendiconti e quindi a validarli restituendoli alla Struttura nel corso del mese.

Qualora i rendiconti non siano restituiti alla Struttura validati, o contestati, dopo la scadenza del mese, essa può comunque emettere le fatture elettroniche a partire dal primo giorno del mese successivo.

Le fatture devono essere corredate dal rispettivo rendiconto già validato dai servizi territoriali competenti I servizi competenti si impegnano al pagamento delle prestazioni rese dietro invio telematico di regolari fatture mensili elettroniche per i propri assistiti. Le prestazioni rese a cittadini inviati da altre Aziende USL regionali o extra Regione e/o da altri Comuni saranno fatturate direttamente dalla Struttura a queste ultime.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per quanto riguarda la quota sanitaria, la fattura elettronica deve essere indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL che è UFL7WY . Per quanto riguarda l'intervento economico integrativo del Comune per la quota sociale, la fattura elettronica deve essere indirizzata al codice univoco identificativo del Comune che è W3UPXG.

La AUSL e il Comune provvedono, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

La AUSL e il Comune accettano l'eventuale cessione da parte della Struttura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che il Consorzio rimane solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'AUSL delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Relativamente alla parte di quota sociale a carico del Comune sotto forma di intervento economico integrativo, il Consorzio non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti nel caso di ritardato o mancato pagamento.

#### **Art. 9 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA**

La Struttura è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali.

La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività erogati dalle proprie strutture secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste dalle disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti secondo le tempistiche

prescritte.

Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l'applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi.

#### **Art. 10 – RAPPORTI CON IL CITTADINO**

La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, la struttura sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, provvedendo ad acquisire da parte della persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati particolari.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate ed alla AUSL di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fermo restando che di norma le prestazioni previste dal presente contratto non possono essere interrotte.

In ogni caso, le chiusure di servizi dovranno essere preventivamente comunicate alla AUSL e, per gli utenti inseriti in RSD, al Comune e SDS ? e dagli stessi espressamente autorizzate.

#### **ART. 11 – INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI PANTOUFLAGE**

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL e del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

Consorzio Zenit si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

#### **ART. 12- RISPETTO NORMATIVA VIGENTE**

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati personali e particolari. È fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Ulteriori specifiche sono indicate nell'apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Società che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia Covid 19.

#### **ART. 13 – CONTROLLI**

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il

miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. La AUSL e il Comune per i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio si avvalgono della commissione Multidisciplinare di cui alla L.R 41/05 e successive modifiche, composta da personale della AUSL. La AUSL e il Comune inoltre, si riservano, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali e comunali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale. A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta. Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

#### **ART. 14 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA**

##### **ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

A soli fini di tracciabilità è stato assunto il CIG n. **B19C165C35**. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

I soggetti pubblici firmatari del presente contratto, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisiscono il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze

accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL e/o dal Comune a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

#### **ART 15 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dalla AUSL/SdS/Comune nel cui territorio è ubicata la Struttura e può essere considerato efficace da parte di tutte le altre Aziende sanitarie e degli altri Comuni o Società della Salute del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.

#### **ART. 16 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE**

##### **16.1. Inadempienze e penali.**

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL e il Comune è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla AUSL e al Comune entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL e del Comune, il competente Ufficio procede all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL e del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non



costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda e il Comune si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

### **16.2. Sospensione**

La AUSL e il Comune si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto.

### **16.3. Recesso**

Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione alla AUSL e al Comune tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

La AUSL e il Comune possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.

### **16.4. Risoluzione**

La AUSL e il Comune possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto

tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei

motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;

- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la AUSL e con il Comune.

### **16.5. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:

- ritiro, revoca o perdita dell'autorizzazione / accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

### **ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Consorzio, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. Il Consorzio è altresì tenuto ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL e il Comune in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso il Consorzio si

impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL e dal Comune o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della AUSL e del Comune o SDS stessi, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

Per gli utenti inseriti nella Struttura il titolare dei dati è la AUSL, in contitolarità con il Comune di Firenze per gli utenti in carico ai servizi sociali del Comune stesso. La AUSL e, per quanto di competenza, il Comune individuano il Consorzio quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL e dal Comune tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute degli utenti ospitati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;

esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

#### **Art. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE**

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta dal Consorzio in esecuzione del presente accordo contrattuale, con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi gli utenti ospiti della struttura, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, esonerando espressamente la AUSL e il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

#### **ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Struttura è tenuta a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento della AUSL adottato con deliberazione del direttore generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali"), nel codice di comportamento del Comune adottato con deliberazione della Giunta n. \_\_\_\_\_, (pubblicato sul sito del comune alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali")

#### **ART. 20 – FORO COMPETENTE**

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

#### **Art. 21 – DECORRENZA E DURATA**

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione

per n. 36 mesi, decorrenti dal 20.05.2024 al 19.05.2027. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di massimo sei mesi, nelle more di eventuale successiva contrattazione. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

#### **ART. 22 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente atto è esente da bollo in quanto il Consorzio Zenit è cooperativa sociale ONLUS di diritto ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 460/97.

#### **Art. 23 – SOTTOSCRIZIONE**

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

**IL DIRETTORE SOS SERVIZI AMMINISTRATIVI PER TERRITORIO E SOCIALE FIRENZE – EMPOLI Dr.ssa Annalisa Ghiribelli**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI FIRENZE Dott. Raffaele Uccello**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO ZENIT COOPERATIVE SOCIALI CONS. A.R.L., Dott. Andrea Blandi**



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 10 del 24 maggio 2024**

**In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 24 maggio 2024 al 2 giugno 2024**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005  
in data 24 maggio 2024**